

15. MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI E TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

La concessione dei contributi di cui all'art. 35, 1° comma della L.P. 4/2003 comporta l'obbligo di non alienare, cedere o distogliere anche a seguito di mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali i contributi sono state concesse per il seguente periodo:

- a) 3 anni dalla data di richiesta di liquidazione finale per le macchine e beni mobili;
- b) 10 anni dalla data di richiesta di liquidazione finale per i beni immobili, ivi comprese le attrezzature fisse.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.P. 4/2003 è previsto un controllo a campione degli interventi soggetti a vincolo.

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese, verrà effettuato su un campione di almeno il 5% dei procedimenti in corso, secondo quanto definito dalla [Deliberazione della Giunta provinciale n. 2960 di data 23 dicembre 2010](#). Il campione sarà estratto dalla struttura provinciale competente secondo le modalità previste dalla citata deliberazione della Giunta provinciale.